

202. — S. d. (1483 - anno in cui fu scritto nel registro). — c. 221 (223) t.^o — Passi di decreti di Concilii e nominatamente dei costantinopolitani VI (680-681) ed VIII (869-870) e del fiorentino (1439), in cui si dichiara essere il patriarcato di Costantinopoli la prima dignità della Chiesa dopo il papa. — Avvertenza che il papa, delegando il giudizio della causa del vescovo di Torcello, scrive a H. (Enrico Dandolo) patriarca di Grado e a P. (') cardinale di S. Vitale e legato apostolico (ponendo prima il patriarca); e che per antiche concessioni i quattro patriarchi hanno diritto di far portare dinanzi a se la croce dovunque vadano, meno nei luoghi ove si trova il papa o un suo legato portante le insegne pontificie.

(*) Secondo *Fl. Cornelii, Ecclesiae torcellanae* etc. I, 23, il fatto sarebbe seguito sotto Alessandro III papa; secondo il *Cappelletti, Chiese d'Italia*, prima del 1158; ambi gli autori mettono E. invece di P. come iniziale del nome del cardinale di S. Vitale.

203. — S. d. (1483 ?) — c. 253 (49). — Annotazione (in volgare) in cui si dice che la possessione della Corte di *Moncoler* (Montecollere) nel Cremonese fu costituita da Ugolino Cavalcabò, e poscia, mancando gli eredi di questo, incamerata da Bianca Visconti Sforza che aveva avuto in dote il Cremonese; Galeazzo Sforza donò la possessione a Roberto di Sanseverino che la perdette essendosi ribellato al duca; ora, avendo il duca Lodovico condotto ai propri stipendi il conte di Caiazzo, assegnò a questo certe somme sui redditi della possessione stessa. — Sottoscritta da *Bello manens* (v. n. 192, 199 e 207).

204. — 1484, Aprile 22. — c. 175 (174). — Trascrizione in greco del documento n. 205.

205. — 6993 (1484), Aprile 22. — c. 175 (174). — Versione in volgare di lettera di Baiazette II sultano dei Turchi al doge. In seguito agli uffici dell'inviato veneto Giovanni Dario, relativamente alla pretesa fatta valere per mezzo del chiaus Mohammed, da esso sultano mandato a Venezia, sulle isole di Cefalonia e del Zante, dichiara di lasciar la seconda alla Signoria verso un annuo tributo di 500 ducati.

Data a Costantinopoli.

206. — 1485, Gennaio 2. — c. 253 (49) t.^o — Gian Galeazzo Maria Sforza Visconti duca di Milano ecc. Ridotte in tristissime condizioni, per le lunghe guerre sostenute, le finanze ducali, ordina a tutti i feudatari suoi sudditi di pagargli un'intera annata delle rendite dei rispettivi feudi. Si eccettuano quelli che avessero avuto i detti feudi in vendita, permuta o dato in paga da esso duca o da suo padre. Tutti coloro che godono beni avuti in dono, privilegi, esenzioni o altro pagheranno similmente un importo eguale al reddito d'un anno, quando non abbiano avuti i detti beni in vendita ecc. come sopra. Chi avesse alienato tali diritti, pagherà il 5 per cento del prezzo di vendita. Per ciò ordina a tutti i godenti feudi o altri diritti come sopra di denunziarli entro 30 giorni agli uf-